

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di BASSANO DEL GRAPPA

approvato con D.C.C. n. 15 del 30 marzo 2023, revisione del 21.03.2024 D.C.C. n. 18

CAPO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Operazioni di polizia mortuaria

Art. 3 – Competenze e responsabilita'

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Capo 2 – CIMITERI

Art. 5 – Cimiteri e piani regolatori cimiteriali

Art. 6 – Case funerarie ed esercizio dell'attività funebre

Art. 7 – Orari e percorsi

Art. 8 – Diritto alla sepoltura e necrologi

Capo 3 – INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art. 9 – Inumazioni

Art. 10 – Tombe comuni: ornamenti

Art. 11 – Esumazioni

Capo 4 – TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 12 – Tumulazioni

Art. 13 – Estumulazione

Art. 14 – Registrazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione

Capo 5 – CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO CENERI

Art. 15 – Cremazioni

Art. 16 – Registro per la cremazione

Art. 17 – Destinazione finale delle ceneri

Art. 18 – Dispersione delle ceneri

Art. 19 – Spazi pubblici atti allo spargimento delle ceneri

Art. 20 – Affidamento dell'urna cineraria

Capo 6 – SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

Art. 21 – Sepolture private

Art. 22 – Concessioni di area per tombe di famiglia o di tombe di famiglia.

Art. 23 – Individuazione e assegnazione di aree per tombe di famiglia.

Art. 24 – Tombe di famiglia: termini di costruzione e cauzione.

Art. 25 – Autorizzazione all'uso del sepolcro e svincolo deposito cauzionale

Art. 26 – Rinuncia a concessione di area libera o con parziale costruzione da parte del concessionario

Art. 27 – Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatti al grezzo costruiti dal Comune

Art. 28 – Concessione di tombe di famiglia decadute o rinunciate

Art. 29 – Concessione di loculi individuali e celle

Art. 30 – Rinuncia alla concessione di loculo o cella

Capo 7 -- SUBENTRI, DECADENZA, REVOCA

Art. 31 – Subentri

Art. 32 – Decadenza e revoca

Capo 8 – PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 33 – Ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni su loculi e celle

Art. 34 – Sepolture private fuori del cimitero

Art. 35 – Personale addetto ai cimiteri

Art. 36 – Competenze

Art. 37 – Divieti

- Art. 38 – Funerali
- Art. 39 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 40 – Affidamento a terzi
- Art. 41 – Tariffe cimiteriali
- Art. 42 – Sanzioni
- Art. 43 – Rinvio dinamico
- Art. 44 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Capo 1 – Norme generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento si coordina con quanto disposto dal R.D. 27/07/1934 n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, dal DPR 10/09/1990 n.285 (nel seguito indicato Regolamento) dalla legge 30/03/2001 n. 130 dalla Legge Regione Veneto 04/03/2010 n. 18 (nel seguito indicata Legge regionale), nonché alle D.G.R. n. 433/2014 e n. 982/2014, con lo scopo di regolare le attività relative alla gestione dei cimiteri comunali, alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di tombe e monumenti funebri, alla costruzione di strutture funzionali alla gestione cimiteriale, alla concessione di aree o manufatti per sepolture private, alla concessione di loculi, celle ossario, celle cinerarie, alle tariffe di concessione e per le operazioni di polizia mortuaria e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2 - Operazioni di polizia mortuaria

1. Le operazioni di polizia mortuaria devono essere conformi a quanto indicato nel Regolamento, nella Legge regionale e nelle relative disposizioni attuative.
2. Si richiamano:
 - a) denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi (artt. 1-2-3-4-5-7 Regolamento artt. 7 – 8 Legge regionale)
 - b) autorizzazione alla sepoltura (art.6 Regolamento)
 - c) periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8-9-10-11 Regolamento art.10 Legge regionale)
 - d) depositi di osservazione ed obitori (artt. 12-13-14-15 Regolamento art.15 Legge regionale)
 - e) trasferimento durante il periodo di osservazione (art.11 Legge regionale)
 - f) trasporto dei cadaveri e caratteristiche degli automezzi (artt.16-17-18-19-20-21-22.23-24-25-26 Regolamento artt. 22 23 24 Legge regionale)
 - g) trasporti di salme da o per l'estero (artt. 27-28-29-30 Regolamento art.26 Legge regionale)
 - h) trasporti in casi eccezionali e autorizzazioni conseguenti trattamenti antiputrefazione (artt. 31-32-33-34-35-36 Regolamento art. 20 Legge regionale)
 - i) riscontri diagnostici (artt. 37-38-39 Regolamento)
 - j) rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt.40-41-42-43 Regolamento art.14 Legge regionale e legge n. 10/2020)
 - k) prelievo di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico (art. 44 Regolamento)
 - l) autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere (artt. 45-46-47-48 Regolamento art.13 Legge regionale)
 - m) disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (artt. 49-50-51-52-53-96 Regolamento artt. 34 - 35 Legge regionale)
 - n) strutture cimiteriali (artt. 64-65-66-67- Regolamento artt. 15-16-17-31-32-33 Legge regionale)
 - o) requisiti minimi (art. 30 Legge regionale).

Art. 3 – Competenze e responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli artt. 107 e ss.mm.ii del DLgs n. 267/2000 e dall'art. 4 del DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente U.L.S.S.
5. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con i regolamenti di cui agli artt. 48 e 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il trasporto dal luogo di decesso sul territorio comunale all'obitorio e dall'obitorio al cimitero comunale, la fornitura del feretro e l'inumazione di salme di persone sconosciute o, se conosciute per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari o per i quali non sia possibile reperire i parenti prossimi in vita, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico, purchè deceduti nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- f) Il trasporto, la fornitura del feretro e l'inumazione delle salme di persone in carico ai Servizi Sociali, decedute fuori Comune, in quanto ricoverate in strutture sanitarie o socio assistenziali;
- f) la dispersione delle ceneri in ossario comune;
- g) l'iscrizione nel Registro della Cremazione.
- h) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di inumazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari o per i quali non sia possibile reperire i parenti prossimi in vita;

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e si applica alle persone in carico ai Servizi sociali per i quali è stato attivato un progetto personalizzato di integrazione sociale.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nelle forme e nella misura stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre è soggetto a tariffa nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Capo 2 - CIMITERI

Art. 5 – Cimiteri e piani regolatori cimiteriali

1. I cimiteri cittadini sono quattro localizzati in Santa Croce, Angarano, Campese, Valrovina.

2. Di ogni cimitero viene disciplinata la distribuzione delle aree per le diverse funzioni in relazione alle dinamiche della mortalità e alle tipologie di sepoltura richieste.

3. In sede di approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale propone il piano annuale degli interventi manutentivi e strutturali sui cimiteri comunali.

4. La gestione cimiteriale è affidata a Dirigente con atto di incarico del Sindaco e viene effettuata, di norma, direttamente con personale, mezzi e strutture del Comune.

La gestione di servizi cimiteriali in concessione a terzi avviene mediante gara sulla base di apposito disciplinare di servizio.

Art. 6 - Case funerarie ed esercizio dell'attività funebre

1. La realizzazione e gestione di sale del commiato e di case funerarie da parte di privati sono soggette alla normativa regionale di settore e relative disposizioni attuative nonché alla normativa edilizia ed igienico sanitaria.

2. Le autorizzazioni alla costruzione e gestione delle sale del commiato e delle case funerarie nonché l'esercizio dell'attività funebre sono rilasciate dallo sportello unico per le attività produttive.

Art. 7 - Orari e percorsi

1. Il Sindaco con proprio atto fissa l'orario di apertura dei cimiteri, gli orari di accesso per gli operatori e per i disabili che possono accedere solo con l'uso di mezzi propri.

2. Stabilisce inoltre gli orari delle cerimonie funebri.

3. Non vengono effettuati funerali e altre operazioni cimiteriali il sabato pomeriggio, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali.

4. Ogni deroga deve essere autorizzata, previa richiesta scritta del privato/impresa funebre, con atto motivato del Sindaco.

5. Il corteo funebre deve seguire dal luogo di deposito o della cerimonia funebre al cimitero il percorso più breve.

Art. 8 - Diritto alla sepoltura e necrologi

1. Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante in via principale da volontà testamentaria. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge o la parte dell'unione civile, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale. In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la

questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria. Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte. Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto. La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.

2. Nei cimiteri comunali sono accolti, quando non sia richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa umane e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza, con oneri a carico del Comune per le persone per le quali nessuno dispone e con diritto di rivalsa sul Comune di residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa umane e le ceneri delle persone morte fuori del Comune purché aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio comunale e che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;

c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla normativa vigente;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone aventi legami di parentela o di affinità fino al 2° grado con residenti nel comune o con persone decedute sepolte nei cimiteri cittadini;

e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune.

3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, può autorizzare in via eccezionale e per giustificati motivi la sepoltura nei cimiteri comunali, di cadaveri, di resti mortali, resti ossei o ceneri, in deroga al presente articolo, ai non residenti deceduti fuori comune, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

4. I necrologi in formato A4 posizionato verticalmente e in carta non plastificata, devono esser affissi negli appositi spazi definiti dal Comune.

Capo 3 – INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art. 9 - Inumazioni

1. L'inumazione delle salme avviene per lotti secondo righe crescenti per ciascun anno.

2. La distanza tra riga e riga delle fosse nei campi di inumazione deve permettere il passaggio di persone disabili.

3. Il numero identificativo della tomba viene apposto alla base del monumento funebre, sul lato destro, con numerazione progressiva annuale.

4. Sulla tomba, anche se provvisoria, devono essere indicate le generalità del defunto e le date di nascita e di morte.

5. In relazione alla pratica religiosa del defunto è ammessa l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, fermo restando l'obbligo di effettuare il trasporto in cassa chiusa.

6. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

7. Feti, prodotti abortivi e del concepimento sono inumati nell'apposita area del cimitero di Santa Croce, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A alla D.G.R. n. 433 del 04 aprile 2014 e dell'Allegato A della D.G.R. 1000 del 23 agosto 2019.

Art. 10 - Tombe comuni: ornamenti

1. Sulla tomba è possibile erigere un monumento funebre e collocare ornamenti previa presentazione di un progetto grafico quotato che sarà vagliato e approvato dal Dirigente competente.

2. All'autorizzazione per la posa della lapide saranno allegate prescrizioni specifiche che dovranno essere, in ogni caso, rispettate.

3. La posa della lapide priva della predetta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del presente regolamento.
4. Non è permesso mettere a dimora cespugli o piante fiorite oltre i limiti della fossa, le essenze arboree presenti sulla tomba non possono superare l'altezza di 80 cm.
5. Nel caso in cui i cespugli o le piante fiorite dovessero superare i limiti indicati, non ridimensionati nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.
6. È obbligo dei parenti provvedere alla tenuta decorosa degli addobbi floreali e alla potatura delle piante, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto eretto o collocato sulla tomba.
7. Non è permessa la posa di oggetti mobili o fissi che sporgano dalla lapide: se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.
8. L'area della fossa coperta da materiali impermeabili, non deve essere superiore ai 2/3 della superficie dell'area stessa.
9. E' vietata la posa di ghiaio o di altro materiale di piccola pezzatura al di fuori del perimetro della tomba opportunamente delimitato.

Art. 11 – Esumazioni

1. L'esumazione ordinaria viene disposta con determinazione dirigenziale, da pubblicare all'albo pretorio, dopo che siano decorsi non meno di 10 anni dalla data di sepoltura.
Delle operazioni di esumazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito internet e all'ingresso del cimitero, degli elenchi delle sepolture in scadenza, per almeno 90 giorni e mediante avvisi collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione affissi fino al termine delle operazioni.
Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento consentito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari, e previo pagamento degli oneri a loro carico, detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata.
2. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
3. Successivamente all'esumazione, è facoltà del Custode del cimitero conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune. In tal caso però vale quanto prescritto dall'art. 4, comma 3, circa l'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute, pagando la relativa tariffa.
4. L'esumazione straordinaria è ammessa per disposizione della autorità giudiziaria o su motivata richiesta degli interessati.
5. L'operazione di esumazione straordinaria, a richiesta degli interessati, è subordinata ad autorizzazione dirigenziale previa acquisizione dei pareri del servizio di prevenzione dell'U.L.S.S. e del servizio tecnico comunale che provvede a determinare il costo dell'operazione e le garanzie da richiedere agli interessati per eventuali danni che dovessero essere arrecati alle tombe limitrofe.
6. Gli elementi decorativi e i manufatti lapidei delle tombe, se non richiesti dai familiari, restano di proprietà del comune che può valersene per la valorizzazione dei cimiteri.
7. Le altre cose di valore rinvenute sono rese ai legittimi eredi e, in assenza o rinuncia, vengono alienate a favore del Comune.
8. Lo smaltimento dei rifiuti (stoffa, legno, metalli) derivanti dalle operazioni di esumazione è soggetto alla specifica normativa ed il relativo costo di smaltimento viene considerato ai fini della determinazione della tariffa.
9. Se completamente mineralizzati, i resti ossei esumati vengono raccolti in cassettoni e tumulati in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta, previo pagamento della relativa tariffa.

10. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata, sarà tralata nel campo degli indecomposti, oppure avviata a cremazione su richiesta e assenso degli aventi titolo e con spese a loro carico. Il periodo di reinumazione è fissato in anni 5 (cinque), riducibili a 2 (due) nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.

11. Nei campi di reinumazione di salme non completamente mineralizzate rinvenute nelle operazioni di esumazione ed estumulazione non è concessa la posa di lapidi, ma la sola identificazione mediante il cippo comunale riportante l'epigrafe di riconoscimento del defunto.

12. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori.

13. Non è ammesso l'interramento della cassetta ossario o dell'urna cineraria.

Capo 4 – TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 12 - Tumulazioni

1. A richiesta dei privati o di enti, pubblici o privati, il Comune concede l'uso di aree all'interno del cimitero per l'edificazione di tombe ipogee o di cappelle o monumentali (sia ipogee che con cappella).

2. Il comune ha inoltre la facoltà di costruire tombe, loculi, celle ossario, celle cinerarie da concedere in uso ai privati.

3. Le concessioni cimiteriali non possono essere oggetto di trattativa di alcun genere tra privati.

4. Le concessioni avranno le seguenti durate temporali:

a) le aree e le tombe di famiglia: 99 anni, rinnovabili per 30 anni;

b) loculi individuali: 30 anni (rinnovabili per 30 o 15 anni);

c) celle ossario e celle cinerarie: 30 anni (rinnovabili per 30 o 15 anni);

5. Al termine della concessione il comune rientra automaticamente in possesso delle aree e dei manufatti oggetto della concessione.

6. Resti ossei e ceneri, inseriti in apposita cassetta o urna, possono essere tumulati in loculo anche non in presenza di feretro.

7. Le cappelle storiche con parte ipogea a fossa non possono ricevere altri feretri se non dopo che, seguendo le procedure previste, siano state adeguate alle norme vigenti in materia di tumulazioni in tomba di famiglia e in materia di sicurezza.

8. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 13 – Estumulazione

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato, purché sia trascorso il tempo minimo di cui al comma 2.

2. Sono ordinarie anche le estumulazioni eseguite dopo un periodo di tumulazione di 20 anni (loculi stagni) o di 10 anni (loculi aerati):

- su richiesta del coniuge o, in mancanza del coniuge, dei parenti di grado più prossimo. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.

3. Al termine della concessione il Comune rientra automaticamente in possesso delle aree e dei manufatti oggetto della concessione.

4. Delle operazioni di estumulazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito internet e all'ingresso del cimitero, degli elenchi delle concessioni in scadenza, per almeno 90 giorni e mediante un apposito avviso collocato sul chiusino del manufatto fino al termine delle operazioni, con l'indicazione della scadenza e le relative formalità di estinzione.

5. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

6. I costi delle estumulazioni ordinarie sono a carico del concessionario o suoi aventi titolo.

7. I resti mortali, se mineralizzati, possono essere collocati direttamente in cella ossario o nell'ossario comune e se non riducibili possono essere cremati, previo assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, o inumati nel campo quinquennale. L'inumazione dei resti non riducibili nel campo quinquennale avviene dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, praticando, prima della inumazione, l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzando un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione. Ove il custode del cimitero ritenga opportuno provvedere all'integrale sostituzione della bara originaria, potranno essere utilizzati contenitori in materiale facilmente biodegradabile conformemente a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 1998.

8. L'estumulazione straordinaria è ammessa per disposizione dell'autorità giudiziaria o su motivata richiesta degli interessati, nel qual caso l'operazione è autorizzata dal Dirigente competente sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

I costi delle estumulazioni straordinarie sono a carico di chi le ha richieste. Per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria i costi sono a carico di coloro che ne hanno chiesto l'emissione del provvedimento.

9. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di estumulazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori.

10. Lo smaltimento dei rifiuti (stoffa, legno, metalli) derivanti dalle operazioni di estumulazione è soggetto alla specifica normativa e il relativo costo di smaltimento viene considerato ai fini della determinazione della tariffa.

Art. 14 - Registrazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione

L'operazione compiuta deve essere annotata dettagliatamente nei registri cimiteriali da parte degli operatori cimiteriali.

Capo 5 - CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO CENERI

Art. 15 – Cremazioni

1. La cremazione, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia:

a) dopo aver acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni in loculo sigillato o da almeno dieci anni in loculo aerato, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso, reso mediante dichiarazione sostitutiva, dei soggetti di cui sopra o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3. L'irreperibilità dei parenti aventi titolo è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, esperite le opportune ricerche presso gli archivi anagrafici.

4. Spetta all'Ufficiale di Stato Civile di questo comune l'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri di persone sepolte nel cimitero di questo comune, prima della scadenza del periodo ordinario di esumazione o estumulazione.

5. I costi della cremazione sono a carico dei familiari, tranne i casi di cui alla legge 26/2001.

Art. 16 - Registro per la cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che è tenuto dall'ufficio stato civile, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

2. Nella prima parte del registro saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, espressa per iscritto dal cittadino residente nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

3. Il cittadino che utilizzerà a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potrà lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. In tal caso l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.

4. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in regione Veneto.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro per la cremazione.

6. Nella seconda parte del registro di cremazione sono annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, riportando i dati sotto indicati, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale del Veneto n. 18/2010.

Art. 17 - Destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione della salma sono raccolte in una urna cineraria ermeticamente chiusa e sigillata.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto e deve riportarne all'esterno il cognome e nome, data di nascita e di morte.

3. Le urne sigillate possono essere conservate in cimitero nelle celle ossario o riposte in tombe di famiglia o in loculi anche con la presenza del feretro di altri familiari o in celle ossario anche se già occupate con resti ossei di altri congiunti sino a capienza delle strutture elencate.

4. Le ceneri possono essere disperse nell'area cimiteriale nel luogo a ciò destinato o disperse nel territorio comunale, in aree private, nei corsi d'acqua, nei luoghi identificati dal presente regolamento o consegnate, a domanda, ai familiari o all'esecutore testamentario o al legale rappresentante di ente, fondazione o associazione.

5. La dispersione delle ceneri deve avvenire in ogni caso in modo tale da non arrecare disturbo a soggetti terzi presenti.

6. Le annotazioni riferite alla consegna delle ceneri per la conservazione o la dispersione al di fuori dell'area cimiteriale sono effettuate nel registro per le cremazioni tenuto presso l'ufficio di stato civile con le modalità stabilite dalla legge.

7. L'urna cineraria, dopo la dispersione delle ceneri, deve essere consegnata al custode del cimitero al fine di procedere al suo smaltimento.

8. L'ufficio di stato civile rilascia le autorizzazioni necessarie alle pratiche crematorie e di conservazione e/o di dispersione delle ceneri.

9. In assenza di disposizioni da parte dei familiari le ceneri sono riposte all'interno del Cimitero Comunale nell'apposito luogo a ciò destinato.

10. Le ceneri dei defunti già residenti in altri comuni possono essere disperse nel territorio comunale alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Art. 18 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Nel Comune di Bassano del Grappa la dispersione è ammessa:
 - All'interno del Cimitero Comunale nell'apposito luogo a ciò destinato.
 - In aree private, dove l'operazione sarà effettuata all'aperto e per interrimento delle sole ceneri, con il consenso scritto dei proprietari e non potrà dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
 - Nelle aree pubbliche di cui all'articolo seguente.

Art. 19 - Spazi pubblici atti allo spargimento delle ceneri

1. Il centro abitato del Comune è racchiuso dalle seguenti aree di circolazione:
Contrà Rivoltella, Strada Rivoltella Bassa, Via Motton, Via Cà Cornaro, via Pio X°, Via Piave, Via Monte Asolone, Via Gaidon, Via Capitelvecchio, Via Crocerone, Via Carbonara, Via Baggi, Via Madonna Elisa, Strada Rambolina, Strada Cartigliana, Quartiere Prè, Strada Rivarotta, Strada Marchesane, Strada Rolandi, Via degli Alpini, Via G. Marconi, Via dell'Artigianato, Viale Vicenza, Via Sandrigo, Strada Rivana, via Gobetti, Viale Asiago, Via SS. Trinità, Via Don L. Sturzo, Contrà San Giorgio, Strada dei Pilati, Via Martinato, Contrà Chiesa San Eusebio, Contrà San Eusebio, Via Sarson.
2. Sono inoltre classificati centri abitati le località Campese, San Michele, Valrovina, Rubbio.
3. La dispersione delle ceneri è ammessa in tutte le aree comunali non ricomprese nel perimetro dei centri urbani indicati ai commi precedenti e nel rispetto della distanza di almeno 50 metri da qualsiasi altro fabbricato.
4. La dispersione nel fiume Brenta è ammessa nei limiti del territorio comunale dal confine con il Comune di Campolongo sul Brenta sino all'altezza della centrale elettrica Cà Barzizza e dal Ponte della Fratellanza sino al confine con il Comune di Nove.
5. La dispersione in altri corsi d'acqua esistenti sul territorio è ammessa nei tratti in cui non attraversino i centri abitati come sopra delimitati e comunque ad almeno 50 metri da qualsiasi fabbricato.

Art. 20 - Affidamento dell'urna cineraria

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria, al fine della conservazione in abitazione, dovrà essere seguita la procedura di seguito indicata:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria di una domanda dalla quale risultino:
 - a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto, indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - b) Eventuale manifestazione di volontà all'affido da parte del defunto, oppure dichiarazione di assenso di TUTTI gli eventuali aventi titolo di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile.
 - c) La conoscenza da parte dell'affidatario:
 - dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.;

- della possibilità, nel caso in cui non intendesse più conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, di trasferirla in cimitero.

d) l'accettazione della possibilità che il Comune esegua controlli sulla corretta conservazione dell'urna.

2. Per l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari ai fini della conservazione non è richiesta alcuna autorizzazione ma è sufficiente il verbale di consegna.

3. Tra i familiari è compreso/a anche l'unito/a civilmente ed il/la convivente di fatto, a norma della legge n. 76/2016.

4. L'urna deve essere conservata in luogo chiuso, confinato e stabile (nicchia, teca, vano, ecc.) protetta contro ogni profanazione.

5. Il Comune si riserva la possibilità di controlli sulla regolarità della conservazione dell'urna, previo accordo con l'affidatario.

Capo 6 – SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONI

Art. 21 – Sepolture private

1. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 ed 824 del codice civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

2. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare.

3. La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

4. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe vigenti di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni novantanovennali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

6. Le disposizioni relative alle sepolture private si applicano anche ai loculi in concessione perpetua.

Art. 22 - Concessioni di area per tombe di famiglia o di tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia o di aree per la realizzazione di tombe di famiglia può essere data a persone fisiche per sé e famiglia oppure a Enti, Fondazioni, Associazioni.

2. La concessione, finché in essere, è trasmessa agli eredi secondo le disposizioni del codice civile e le eventuali controversie tra più aventi diritto sono risolte direttamente dagli interessati secondo le norme vigenti.

3. Il diritto all'uso della sepoltura è riservato per le concessioni a persone fisiche, ai concessionari e ai loro parenti come identificati dal codice civile. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro. In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza. Salvo diversa indicazione del fondatore, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.

4. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore può attribuire il diritto di sepolcro anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza. Nel caso di pluralità di fondatori, nell'atto di concessione può essere indicata la quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi. In

seguito al decesso dell'ultimo avente diritto di sepoltura, come individuato nei commi precedenti, il diritto di sepolcro può essere da questi trasmesso agli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa.

5. Il diritto d'uso della sepoltura per le concessioni a enti, associazioni, fondazioni è riservato alle persone facenti parte dell'ente, associazione o fondazione fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. Non viene fatta concessione di aree per tombe di famiglia a persone, enti, fondazioni e associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Possono essere tumulate nella tomba di famiglia, in via provvisoria e a titolo gratuito, salvo le spese per le operazioni cimiteriali, anche persone non aventi diritto di sepoltura, previo consenso scritto del concessionario o dei suoi eredi o del legale rappresentante di ente, fondazione, associazione; ; consenso che viene conservato a cura del custode del cimitero.

8. L'eventuale movimentazione dei feretri tra posti salma all'interno del medesimo sepolcro deve avere il consenso sia del concessionario che dei parenti più prossimi del defunto.

9. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione o per le quali l'atto non sia in alcun modo reperibile dopo ricerche di archivio opportunamente effettuate, trova applicazione l'istituto c.d. dell'"immemorabile" quale mera presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base di documenti (ad es. registri, repertori, schedari) del quale può essere richiesto accertamento giudiziale della sussistenza dei connessi diritti che - una volta passato in giudicato il relativo provvedimento - sostituisce il regolare atto di concessione mancante.

In alternativa, attraverso una indagine sui discendenti del defunto per ultimo tumulato e previa pubblicazione di idoneo avviso pubblico di invito agli interessati a proporre istanze o ad avanzare pretese/eccezioni nonché a rendere dichiarazioni sostitutive circa la linea di discendenza, il Dirigente competente può procedere all'emissione dell'atto concessorio con scadenza a tempo determinato, pari a quella prevista dal vigente regolamento comunale.

Art. 23 – Individuazione e assegnazione di aree per tombe di famiglia

1. La Giunta Comunale individua all'interno dei cimiteri l'area da concedere per la costruzione di tombe di famiglia sotterranee o a cappella o monumentali (sotterranee con cappella) e stabilisce il numero di salme che possono essere accolte in relazione alla tipologia del sepolcro.

2. Le concessioni di aree per tombe di famiglia o di tombe di famiglia sono rilasciate dal Dirigente competente.

3. La costruzione delle tombe di famiglia è effettuata dal concessionario nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni cimiteriali e in materia di sicurezza anche per i rischi di interferenza.

4. Le tombe di famiglia sono realizzate in conformità a progetto approvato dal Comune.

5. Le tombe di famiglia non possono avere alcuna comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

6. Il richiedente di area per la costruzione di tombe monumentali a cappella può scegliere l'area tra quelle disponibili. In tal caso è prevista una maggiorazione della tariffa.

Art. 24 - Tombe di famiglia: termini di costruzione e cauzione

1. Il concessionario di area per tombe di famiglia deve presentare all'Ufficio Urbanistica del Comune il progetto dei manufatti entro 3 mesi dalla data di concessione, prorogabili di ulteriori 3 mesi su richiesta motivata del concessionario ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.

2. In particolare i lavori per la costruzione della tomba dovranno essere:

- iniziati entro 6 mesi dalla data di notifica del permesso di costruire, salvo richiesta motivata di proroga di ulteriori 6 mesi,

- ultimati entro 18 mesi dal loro inizio.

3. Le concessioni di tombe di famiglia con manufatto al grezzo impegnano il concessionario a completare la parte esterna della tomba entro il termine di 12 mesi dalla data di inizio dei lavori.

4. L'Amministrazione Comunale può concedere su richiesta motivata del concessionario una proroga del termine di ultimazione dei lavori per una sola volta e per un massimo di 12 mesi.
5. Al rilascio dell'autorizzazione a costruire il concessionario deve costituire due depositi cauzionali, il cui importo sarà determinato dagli uffici comunali al momento del rilascio della concessione ad edificare:
 - il primo deposito sarà a garanzia della buona esecuzione dei lavori, al ripristino degli spazi adiacenti alla tomba e di eventuali danni provocati all'interno del cimitero, di importo tale da coprire almeno i costi per l'eventuale demolizione del manufatto e ripristino dell'area;
 - il secondo deposito cauzionale, invece, sarà a garanzia del rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ed ammonterà fino al massimo del 25% del valore della concessione.
6. La permanenza in cimitero è consentita in corrispondenza con l'orario di servizio del personale cimiteriale e deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere.
7. Non devono essere danneggiati alberi, vialetti, siepi, aiuole, le altre tombe, le varie opere cimiteriali o i tappeti erbosi. I solchi provocati dal passaggio dei mezzi di trasporto dovranno essere immediatamente colmati ed eliminati. Nel caso vengano arrecati danni alla proprietà comunale o a tombe private, il concessionario, responsabile in solido con la ditta esecutrice, deve ripristinare i beni danneggiati e, in caso di inadempienza, provvede al ripristino l'Amministrazione comunale addebitando le spese al concessionario e incamerando comunque il deposito cauzionale come sopra costituito.
8. L'apertura delle tombe ipogee deve permettere la calata del feretro in posizione orizzontale.
9. L'utilizzo delle tombe storiche può avvenire solo se le stesse risultino conformi alle norme sanitarie e di sicurezza vigenti.
10. Nei cantii delle tombe ipogee esistenti è ammesso il seppellimento nella parte frontale del canto se vi è lo spazio sufficiente.
11. Per la costruzione delle tombe di famiglia trovano applicazione i termini previsti nel presente articolo e non i termini previsti dalla normativa edilizia.
12. L'inosservanza dei termini di cui al comma 2 comporta la ritenuta della cauzione versata ai sensi del comma 5 per il mancato rispetto dei termini prescritti dai commi 2 e 3.
13. La manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle tombe di famiglia è a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.
14. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso all'area cimiteriale in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico; i lavori devono essere comunque sospesi nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre.

Art. 25 - Autorizzazione all'uso del sepolcro e svincolo deposito cauzionale

1. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori, il concessionario deve richiedere il nulla osta all'uso del sepolcro e lo svincolo del deposito cauzionale all'Area LL.PP. allegando la dichiarazione di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.
2. La verifica di conformità al progetto viene effettuata dall'Ufficio tecnico comunale che rilascia anche il nulla osta all'uso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
3. Il nulla osta all'uso è presupposto per lo svincolo della cauzione.
4. Dopo il rilascio del nulla osta all'uso non possono essere apportate alterazioni al sepolcro.
5. Rimangono a carico del concessionario la responsabilità per i vizi dell'opera e gli oneri per interventi di riparazione e di ripristino.
6. I ripristini per i cedimenti dei terreni attorno al sepolcro sono a carico di chi ha costruito la parte ipogea della tomba.

Art. 26 - Rinuncia a concessione di area libera o con parziale costruzione da parte del concessionario

1. È ammessa, entro i termini di cui all'art. 24, la rinuncia alla concessione di area libera o, sulla quale sia stata eseguita parziale costruzione del sepolcro quando il concessionario per cause sopraggiunte non può portare a termine la costruzione intrapresa.

2. Al concessionario è riconosciuto un rimborso nella misura del 70% del costo sostenuto documentato e dichiarato congruo dall'ufficio comunale competente, purché il manufatto sia ricollocato entro un anno dalla ricezione della rinuncia, e la restituzione del deposito cauzionale a garanzia del rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'art. 24.

3. In caso contrario l'amministrazione provvederà al ripristino dell'area escutendo per le relative spese la cauzione.

Art. 27 - Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatti al grezzo costruiti dal Comune

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. Nel caso che solo alcuni rinuncino, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Qualora rinuncino tutti gli aventi titolo, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia.

Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di rinuncia alla concessione sono esclusivamente il concessionario (nel caso di più concessionari, tutti congiuntamente) oppure i suoi eredi.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

2. La rinuncia a concessioni, perpetue o a tempo determinato, di tombe di famiglia è ammessa a condizione che la tomba sia libera o venga liberata da salme, resti e/o ceneri.

3. In caso di rinuncia a concessioni perpetue, al concessionario è riconosciuto, un indennizzo pari al 50% della tariffa in vigore per la concessione della relativa area cimiteriale al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

4. In caso di rinuncia a concessioni a tempo determinato, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di un indennizzo in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore per la concessione della relativa area cimiteriale al momento della rinuncia per ogni anno intero per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

5. In entrambe le ipotesi (concessioni perpetue o a tempo determinato) la rinuncia sarà accettata ed il rimborso sarà corrisposto solo dopo che la tomba sarà stata ricollocata al prezzo stimato dall'ufficio comunale competente e sarà stato riscosso il relativo canone; il tutto entro e non oltre 12 mesi dalla presentazione della rinuncia. Ove la tomba non fosse ricollocata entro tale termine, il concessionario o suo avente causa non potranno rivalersi sul Comune per gli eventuali costi di estumulazione sostenuti. In ogni caso la nuova concessione stipulata a seguito dell'accoglimento della rinuncia di concessione perpetua avrà durata non superiore a 99 anni.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.

Art. 28 - Concessione di tombe di famiglia decadute o rinunciate

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio può dare in concessione per novantanove anni le tombe di famiglia, finite o al grezzo, decadute o rinunciate a mezzo di:

- a) asta pubblica con il metodo del pubblico banditore o ad offerte per scheda segreta;
- b) concessione diretta in base a stima della costruzione da parte dell'ufficio comunale competente.

2. La scelta della procedura da seguire viene effettuata di volta in volta con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 29 - Concessione di loculi individuali e celle

1. Le concessioni vengono assegnate in ordine progressivo e rilasciate a domanda esclusivamente al momento della tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri.
2. La concessione di loculi, celle ossario e cinerarie possono essere, a scadenza del periodo di concessione, rinnovate per 3 sole volte, per 15 anni, o per 2 sole volte, per 30 anni. Il rinnovo trentennale avviene solo a condizione che la sepoltura oggetto dell'istanza sia destinata alla tumulazione di più resti ossei o ceneri; in ogni caso la somma dei rinnovi richiesti non potrà eccedere il limite complessivo di durata della concessione di 99 anni, durata che va calcolata complessivamente dalla data della sottoscrizione della concessione o di conversione delle concessioni perpetue ai sensi del comma 5. Il rinnovo di 15 anni prevede il pagamento di metà della tariffa in corso, mentre il rinnovo per 30 anni prevede il pagamento della tariffa intera vigente alla data dell'istanza.
3. La richiesta di rinnovo va presentata nei 12 mesi precedenti la scadenza ed è soggetta alla tariffa vigente al momento della richiesta, che va versata entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Il rinnovo decorre dalla data della scadenza originaria.
4. Compatibilmente con le disponibilità presenti in ciascun cimitero, la Giunta Comunale con propria deliberazione individua una riserva di sepolture negli spazi cimiteriali definiti, da destinare alla concessione di loculo e celle ossario/cinerarie a favore di invalidi di guerra e a persone con ridotta capacità motoria affette da disabilità riconosciuta dagli organi competenti e/o da invalidità civile non inferiore al 75 % che siano coniuge, unito civilmente, parente - entro il secondo grado del codice civile - del defunto, ancorché non siano i concessionari delle sepolture, al fine di agevolarne l'accesso.
5. Per i loculi o per le celle in concessione perpetua la richiesta di collocazione di resti ossei o di ceneri viene accolta a condizione che si rinunci alla concessione perpetua e sia rilasciata, prima dell'introduzione dei resti, nuova concessione di durata trentennale senza oneri per il concessionario.
6. È consentita l'estumulazione ordinaria, prima della scadenza della concessione, con riduzione in resti della salma, per utilizzare il loculo per tumularvi altro feretro. In tal caso è d'obbligo la proroga della concessione per il periodo mancante al raggiungimento del periodo minimo di tumulazione, pari a 20 anni, con pagamento della tariffa vigente al momento della nuova tumulazione, commisurata al numero di anni mancanti al compimento del ventennio.

Art. 30 - Rinuncia alla concessione di loculo o cella

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni a tempo determinato o perpetuo di loculi e di celle se siano liberi e in buono stato di manutenzione, o quando il loculo sia stato liberato per traslazione in tomba di famiglia o altro luogo.
2. Qualora l'Amministrazione accetti la rinuncia della concessione spetteranno al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, i seguenti rimborsi:
 - a) per le concessioni cimiteriali perpetue un indennizzo pari a un terzo della tariffa vigente al momento della rinuncia;
 - b) per le concessioni della durata di 30, 35 e 40 anni, in misura pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - c) per le concessioni della durata di 50 anni in misura pari a 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - d) per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Capo 7 - SUBENTRI, DECADENZA, REVOCA

Art. 31 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro **12** mesi

dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 22, c. 3, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 32 - Decadenza e revoca

1. La concessione decade, senza diritto a rimborso alcuno:

- a) per carente manutenzione del manufatto oggetto della stessa;
- b) per violazione del divieto di trattative tra privati relativamente alla concessione;
- c) per decorso del termine di concessione senza che il loculo o le celle siano stati utilizzati;
- d) per il venir meno di eredi e comunque per lo stato di abbandono che pregiudichi il pubblico decoro decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione.

2. Qualora si estumuli la salma o i resti o le ceneri per motivi dipendenti da volontà del concessionario o degli eredi o degli aventi titolo, prima della scadenza del termine della concessione la stessa decade senza che il concessionario o gli eredi o gli aventi titolo possano vantare alcuna pretesa a nessun titolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 5 ed all'art. 30.

3. La concessione viene revocata, senza diritto a rimborso alcuno:

- a) per abbandono del sepolcro che determini pericolo per l'incolumità pubblica;
- b) per necessità derivanti da modifiche strutturali del cimitero.

4. La decadenza o la revoca della concessione sono disposte con atto del Dirigente competente previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

5. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'Albo del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

6. Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e provvede altresì agli interventi di manutenzione del caso.

7. Nell'evenienza di revoca per il caso sub b) il Comune assegna, senza alcun onere per il concessionario, una nuova concessione a titolo gratuito per la durata residua della precedente concessione e comunque per un periodo massimo di 99 anni anche se la precedente concessione era a titolo perpetuo.

Capo 8 – PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 33 – Lapidi, Ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni su loculi e celle

1. Non è permessa la sostituzione o l'alterazione della lapide del loculo o della cella così come fornita all'atto della concessione.

2. Nel caso in cui il concessionario avesse la necessità di sostituire la lastra (es. per rottura) di un loculo e o di una cella ossario, il nuovo sigillo dovrà avere le stesse caratteristiche di quelli attigui (tipologia e caratteristiche del marmo, spessore, ecc.).

3. La lastra dovrà comunque avere un peso tale da poter essere movimentata da 2 operatori, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nella normativa in vigore relativa alla movimentazione manuale dei carichi in ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Le ampolle per la raccolta dei fiori e le altre decorazioni non devono, per dimensioni e peso, alterare la staticità delle lapidi di loculi e celle; in ogni caso gli ornamenti possono sporgere al massimo cm 10 dal piano

della lastra del loculo e devono essere collocate nell'area della lapide compresa all'interno delle borchie o altro sistema di fissaggio, in modo tale da rispettare il decoro generale delle sepolture a tumulazione e da non invadere le lapidi dei loculi adiacenti. Le scritte devono contenere nome e cognome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità di aggiungere piccole decorazioni e/o brevi frasi che, qualora non risultino consone al luogo, vanno rimosse su ordine del Custode del cimitero.

L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale delle stesse, così come devono essere mantenute le borchie di fissaggio (pari per lo più a 4) ed il numero progressivo di identificazione del loculo/cella ossario.

5. Le lapidi, prima di essere collocate in opera, sono visionate dal custode del cimitero che ne verifica la conformità, vietandone il posizionamento ove sia ravvisata la violazione agli obblighi regolamentari e chiedendo un adeguamento alle prescrizioni tecniche, anche avvalendosi, ove necessario, del supporto da parte del funzionario tecnico comunale competente.

6. In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del manufatto, ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, sentita l'ULSS, il Dirigente competente potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.

In quest'ultima ipotesi verranno addebitati al concessionario gli oneri relativi.

Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.

7. Il Comune ha comunque la facoltà di rimuovere qualsiasi tipo di ornamento o addobbo che sia ritenuto, a proprio insindacabile giudizio, indecoroso o in contrasto con l'austerità del luogo o ingombrante o pericoloso.

Art. 34 - Sepolture private fuori del cimitero

La costruzione di sepolture private fuori del cimitero, non aperte al pubblico, sono autorizzate dal Comune e sono soggette a tutte le prescrizioni edilizie, sanitarie e di polizia mortuaria previste per le analoghe costruzioni all'interno del cimitero comprese le fasce di rispetto per le quali deve essere stipulata apposita convenzione di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 35 - Personale addetto ai cimiteri

1. Il responsabile del servizio di custodia collabora alle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento nei cimiteri a lui assegnati.

2. Ritira e conserva l'autorizzazione alla sepoltura e annota sul registro del cimitero il numero d'ordine di ogni defunto ricevuto.

3. È responsabile della tenuta del registro di gestione del cimitero ove annota per ogni cadavere e resti mortali e ceneri: generalità, l'anno il giorno e l'ora della sepoltura il numero portato dal cippo o il numero di loculo o tomba di famiglia o cella in cui viene riposto ed ogni altro eventuale spostamento interno od esterno al cimitero.

4. Copia del registro viene depositata, alla fine di ogni anno presso l'ufficio di stato civile.

5. Redige gli appositi verbali in caso di esumazione o estumulazione straordinaria e provvede al loro inoltro alle autorità competenti.

6. Coadiuvata l'autorità giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze, nel predisporre quanto necessario per eseguire le autopsie ordinate dalla stessa.

7. Vigila sull'uso degli spazi interni al cimitero da parte delle ditte autorizzate ad operare all'interno della sua area (imprese di pompe funebri, imprese edili, imprese di giardinaggio, imprese di impiantistica elettrica) nonché delle persone autorizzate ad accedere con mezzi propri al cimitero stesso.

8. Vigila affinché sia rispettato il decoro del cimitero e sorveglia ogni operazione in esso eseguita.

9. Controlla l'accesso del pubblico e vigila sul corretto comportamento dei visitatori all'interno dell'area cimiteriale al fine di evitare comportamenti vandalici o di danno per le opere cimiteriali.

10. Controlla e fa rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e avverte tempestivamente il responsabile della sicurezza comunale per ogni violazione riscontrata.

11. Segnala ogni inadempienza, danno, vandalismo riscontrati al proprio referente come designato dal dirigente competente.

12. Il personale addetto ai cimiteri svolge tutte le attività di inumazione/esumazione, di tumulazione/estumulazione, di cura e manutenzione dei cimiteri con i mezzi in dotazione secondo le disposizioni di servizio impartite dai rispettivi responsabili e dal custode nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

13. Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

a) ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;

b) l'abbigliamento, anche quando non fornito dall'amministrazione comunale, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;

c) non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;

d) non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;

e) ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;

f) non è consentito eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;

g) non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;

h) ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio alla Direzione cimiteriale qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.

14. Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

Art. 36 - Competenze

1. La manutenzione, l'ordine, il rispetto delle norme di sicurezza nei cimiteri, le concessioni per l'uso di aree e manufatti cimiteriali, la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di polizia mortuaria, il rilascio delle autorizzazioni espressamente indicate con il presente regolamento spettano ai Dirigenti secondo le competenze conferite con l'atto sindacale di incarico.

2. L'Ufficiale di stato civile rilascia le autorizzazioni di polizia mortuaria salvo quelle riservate espressamente ai Dirigenti o ad altri Organi comunali.

3. Per quanto riguarda le norme sanitarie attinenti al funzionamento del cimitero, l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento dei servizi a salvaguardia della salute pubblica, spetta al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Art. 37 - Divieti

1. Nei cimiteri non possono essere introdotti mezzi, se non autorizzati e per servizio dei medesimi, con esclusione di quelli utilizzati dai disabili muniti di contrassegno di invalidità o di specifica autorizzazione.

2. L'accesso con veicoli per i disabili avviene nelle fasce orarie appositamente stabilite con atto del Sindaco.

3. Il contrassegno o l'autorizzazione di cui sopra, devono essere esposti sul mezzo in maniera visibile e sono strettamente personali.

4. È inoltre vietato:

a) l'ingresso di bambini non accompagnati da persone adulte

b) introdurre animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio

- c) introdurre e/o consumare cibi o bevande
 - d) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo
 - e) dar da mangiare o depositare cibo per piccioni, gatti o altri animali
5. Nel cimitero e nelle immediate adiacenze sono vietati atti e comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - b) calpestare le tombe
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dagli appositi passaggi
 - e) imbrattare o scrivere sulle lapidi o sui muri
 - f) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
6. Su tutto il territorio comunale è vietato affiggere necrologi con modalità, formato e materiale diversi da quelli indicati nell'articolo 8 comma 4.
7. Ai trasgressori dei divieti stabiliti ai commi precedenti viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con le procedure della Legge 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
8. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni possono essere effettuate, oltre che dagli organi di polizia, da dipendenti comunali appositamente formati e nominati.

Capo 9 – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 38 - Funerali

1. Gli orari ed i percorsi dei funerali sono determinati con provvedimento del Sindaco.
2. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate (da imprese funebri o privati) all'ufficio preposto.

Le richieste vengono accolte in numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa dell'Ufficio. La richiesta deve pervenire secondo le tempistiche e modalità operative determinate dal Dirigente competente. Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino privi della ricevuta di pagamento, incompleti, incoerenti o contenenti errori, la richiesta sarà respinta e il servizio funebre potrà essere sospeso.

Art. 39 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 40 – Affidamento a terzi

Qualora parte o tutti i servizi cimiteriali siano affidati a soggetti terzi, le norme contenute nel presente regolamento devono essere osservate anche dal gestore affidatario.

Art. 41 - Tariffe cimiteriali

1. Le concessioni e tutte le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento di apposita tariffa.
2. Organo competente all'istituzione o alla soppressione delle tariffe è il Consiglio comunale.

3. Le modifiche e le revisioni delle tariffe, la previsione di esenzioni e agevolazioni sono di competenza della Giunta comunale.
4. L'adeguamento annuale delle tariffe in base all'indice Istat costo vita compete al Dirigente.
5. Le tariffe sono determinate in base al costo delle relative operazioni cimiteriali e sono soggette a revisione sulla base dei costi effettivi ogni 5 anni.
6. Le concessioni e le operazioni cimiteriali sulle quali si applica la tariffa sono:
 - a) trasporto funebre
 - b) inumazione
 - c) inumazione per gli aventi diritto non residenti
 - d) inumazione dei resti mortali in campo quinquennale
 - e) recupero resti mortali su richiesta dei familiari,
 - f) esumazione ordinaria, dai campi ordinari e dai campi c.d. quinquennali
 - g) esumazioni salma o resti mortali prima del termine di rotazione
 - h) tumulazione salma in loculo
 - i) estumulazione salma da loculo
 - j) tumulazione salma in tomba di famiglia
 - k) estumulazione salma da tomba di famiglia
 - l) tumulazione resti ossei e/o ceneri in loculo
 - m) estumulazione resti ossei e/o ceneri da loculo
 - n) tumulazione resti ossei e/o ceneri in tomba di famiglia
 - o) estumulazione resti ossei e/o ceneri da tomba di famiglia
 - p) tumulazione resti ossei e/o ceneri in cella
 - q) estumulazione resti ossei e/o ceneri da cella
 - r) smaltimento cassa
 - s) apertura tomba per ispezione
 - t) consegna ceneri a familiari
 - u) dispersione ceneri in cimitero e in natura
 - v) concessione loculo/cella
 - w) concessione tomba di famiglia esistente
 - x) concessione tomba di famiglia al grezzo
 - y) concessione aree per tombe di famiglia sotterranea
 - z) concessione area per tomba di famiglia a cappella e per tombe di famiglia monumentali (sotterranee e con cappella)
7. La tariffa viene applicata per singola prestazione.
8. Per le operazioni da eseguirsi in tomba di famiglia, qualora comprendano più servizi riferiti ad un unico manufatto, si applica una sola tariffa di apertura tomba mentre si sommano le tariffe riferite ai singoli interventi anche se effettuati contemporaneamente.
9. Tutte le operazioni devono essere autorizzate.
10. La tariffa di concessione di tomba di famiglia al grezzo viene determinata in base al costo del manufatto sommato al valore dell'area.
11. Sono esenti dal pagamento della tariffa di trasporto le salme trasportate nell'ambito del territorio comunale per disposizione dell'autorità giudiziaria o del Dipartimento di Prevenzione e il trasporto delle salme dei bambini entro il primo anno di vita.
12. Le tariffe per il servizio di illuminazione votiva, servizio affidato in concessione a terzi, sono determinate nel disciplinare di concessione.

Art. 42 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati

per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689, nonché, in quanto applicabili, alle sanzioni di cui all'art. 53 della L.R. n. 18/2010.

2. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 44 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.